



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento Energia

Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

Divisione V – Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse; sezione laboratori e servizi tecnici

All' Agenzia del Demanio

Direzione Centrale – Area Operativa

pec: agenziademanio@pce.agenziademanio.it

All' Agenzia del Demanio

Direzione Regionale Emilia Romagna

pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it

Alla Regione Emilia Romagna

pec: energia@postacert.regione.emilia-romagna.it

sviluppoeconomico@postacert.regione.emiliaromagna.it

Alla Città Metropolitana di Bologna

Unità Operativa Valutazioni ambientali

Via San Felice, 25 – 40122 Bologna (BO)

pec: prov.bo@cert.provincia.bo.it

pec: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Al Comune Di Budrio

Servizio Ambiente e Patrimonio

pec: comune.budrio@cert.provincia.bo.it

Al Comune di Molinella

Ufficio Agricoltura e Ambiente

pec: comune.molinella@cert.provincia.bo.it

Al Comune di Medicina

Ufficio Ambiente

pec: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Alla Div. II della DGIS

pec: dgisseg.div03@pec.mise.gov.it

Alla Div. VI della DGIS

pec: unmig.bologna@pec.mise.gov.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

c.a. Rappresentante Unico Amministrazioni Statali ex art.14-ter L. 241/1990

Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370

00187 Roma

pec: segreteria.dica@mailbox.governo.it



e, per conoscenza:

Alla Società **Po Valley Operation PTY LTD**

pec: povalleyoperations@pec.it

Oggetto **D.M. di conferimento della Concessione di coltivazione per idrocarburi denominata “SELVA MALVEZZI” ricadente nella Regione Emilia Romagna- Società PO VALLEY Operation PTY LTD.**

Si trasmette copia del D.M.27 luglio 2022 indicato in oggetto.

Si prega l’Agenzia del demanio in indirizzo di voler provvedere alla consegna alla Società interessata della copia del menzionato decreto, previo pagamento di quanto dovuto.

Il testo relativo sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse Anno LXVI-N.7 del 31 luglio 2022.

IL DIRIGENTE
(ing. *Alessandra Fagiani*)

All. c.s.d.



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento Energia

Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

Divisione V – Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse; sezione laboratori e servizi tecnici

All’Agenzia del Demanio

Direzione Centrale – Area Operativa

pec: agenziademanio@pce.agenziademanio.it

All’Agenzia del Demanio

Direzione Regionale Emilia Romagna

pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it

Alla Regione Emilia Romagna

pec: energia@postacert.regione.emilia-romagna.it

sviluppoeconomico@postacert.regione.emiliaromagna.it

Alla Città Metropolitana di Bologna

Unità Operativa Valutazioni ambientali

Via San Felice, 25 – 40122 Bologna (BO)

pec: prov.bo@cert.provincia.bo.it

pec: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Al Comune Di Budrio

Servizio Ambiente e Patrimonio

pec: comune.budrio@cert.provincia.bo.it

Al Comune di Molinella

Ufficio Agricoltura e Ambiente

pec: comune.molinella@cert.provincia.bo.it

Al Comune di Medicina

Ufficio Ambiente

pec: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Alla Div. II della DGIS

pec: dgisseg.div03@pec.mise.gov.it

Alla Div. VI della DGIS

pec: unmig.bologna@pec.mise.gov.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

c.a. Rappresentante Unico Amministrazioni Statali ex art.14-ter L. 241/1990

Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370

00187 Roma

pec: segreteria.dica@mailbox.governo.it



e, per conoscenza:

Alla Società **Po Valley Operation PTY LTD**
pec: povalleyoperations@pec.it

Oggetto **D.M. di conferimento della Concessione di coltivazione per idrocarburi denominata “SELVA MALVEZZI” ricadente nella Regione Emilia Romagna- Società PO VALLEY Operation PTY LTD.**

Si trasmette copia del D.M.27 luglio 2022 indicato in oggetto.

Si prega l’Agenzia del demanio in indirizzo di voler provvedere alla consegna alla Società interessata della copia del menzionato decreto, previo pagamento di quanto dovuto.

Il testo relativo sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse Anno LXVI-N.7 del 31 luglio 2022.

IL DIRIGENTE
(ing. *Alessandra Fagiani*)

All. c.s.d.



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”*;

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 sulla Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e successive modificazioni;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante *“Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare”*;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee”*;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”*;

VISTO l’Accordo procedimentale (rep. n. 1247), sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l’acquisizione dell’intesa prevista dall’art. 29, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 112 del 1998, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 27, comma 34, della legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante la modifica dei commi da 77 a 82 dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239 e in particolare i commi 82-ter, 82-quater e 83-quinquies che così dispongono:

“82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all’articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 [omissis].

82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.

82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.”;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*”;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “*Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*”, modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTO il documento “*Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche*” pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014;



VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.208 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (“Legge di Stabilità 2016”);

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 dicembre 2016 e successive modificazioni recante “*Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale*”;

VISTA la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”;

VISTO il Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 in data 28 dicembre 2021, registrato presso la Corte dei Conti in data 29 gennaio 2022, con il quale è stato approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), ai sensi dell’articolo 11-ter del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (con avviso di avvenuta pubblicazione del Piano riportata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2022);

VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre 2008 con il quale è stato accordato alla società PO VALLEY OPERATIONS PTY LTD., per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato “*PODERE GALLINA*” ricadente in regione Emilia-Romagna, nel territorio delle province di Bologna e Ferrara per una superficie di 506,20 Km²;

VISTI i DD.MM. 23 ottobre 2014, 15 aprile 2016 e 10 gennaio 2017 con i quali è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, il decorso temporale del permesso di ricerca “*PODERE GALLINA*” a decorrere dalla data del 23 aprile 2014 fino al 23 gennaio 2017;

VISTA l’istanza in data 18 luglio 2016 di proroga del permesso;

VISTO il D.M. 1 marzo 2017 con il quale è stato ripristinato il decorso temporale;

VISTO il D.M. 27/07/2017 con il quale è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, il decorso temporale del permesso di ricerca “*PODERE GALLINA*” a decorrere dalla data del 1 maggio 2017 fino al 30 settembre 2017;



VISTO il D.M. 27 gennaio 2018, con il quale è stato ripristinato il decorso temporale con scadenza fissata del permesso al 2 febbraio 2018;

VISTO l'art. 11-ter della legge n. 12/2019 per effetto del quale il permesso è stato sospeso ulteriormente fino al 30 settembre 2021;

VISTO il D.M. 29 settembre 2020 con il quale la titolarità del permesso di ricerca "PODERE GALLINA" è stata trasferita a decorrere dalla data del 10 giugno 2020 alle Società PO VALLEY OPERATIONS PTY Ltd. (nominata rappresentante unico) 63%, UOG ITALIA (20%) e PXOG MARSHALL (17%);

CONSIDERATO che con la perforazione a fine 2017 del pozzo esplorativo "Podere Maiar 1 dir", realizzato per valutare il potenziale minerario residuo del giacimento Selva precedentemente coltivato da AGIP dal 1956 al 1984, è stata rinvenuta una mineralizzazione a gas caratterizzato da un contenuto in metano estremamente elevato;

VISTA l'istanza in data 25 maggio 2018, pubblicata nel BUIG LXII n.5 con la quale la Società PO VALLEY OPERATIONS PTY LTD. ha chiesto in concessione di coltivazione parte dell'area di ricerca del permesso "PODERE GALLINA", pari a km² 80,68 da denominarsi "SELVA MALVEZZI", situata su un territorio compreso nella Provincia di Bologna;

VISTO il programma di messa in coltivazione del giacimento in parola allegato all'istanza di concessione "SELVA MALVEZZI" che sinteticamente prevede:

1) Programma lavori di sviluppo con:

- a) messa in produzione del pozzo "Podere Maiar dir" con la realizzazione del relativo impianto di produzione/trattamento del gas;
- b) convogliamento del gas prodotto dalla piazzola del pozzo "Podere Maiar 1 dir" alla rete di distribuzione SNAM mediante realizzazione/posa di un metanodotto di allacciamento di circa 990 m in direzione SW, che si conetterà alla rete di distribuzione (metanodotto SRG) tramite una "cameretta", nella quale sarà anche ubicata la misura fiscale del gas;
- c) chiusura mineraria del pozzo a fine vita produttiva e ripristino dei luoghi di tutte le aree impegnate e annesse.

2) Programma esplorativo da realizzarsi nell'ambito della concessione che prevede lavori di sviluppo "contingent" (legato comunque all'esito del rilievo sismico 3D, che la Società prevede di acquisire in regime di permesso esplorativo 'Podere Gallina', su un'area di circa 70 km² comprendente l'area del pozzo Podere Maiar 1 e l'area di East Selva), con la perforazione di ulteriori 4 pozzi (3 esplorativi ed uno di sviluppo) come segue:

- a) pozzo di sviluppo sulla stessa struttura intercettata dal Podere Maiar 1dir,



con relativo adeguamento della centrale di raccolta e trattamento gas;

b) pozzo esplorativo sulla struttura East Selva, geologicamente e strutturalmente analoga a quella di Selva/Podere Maiar; qualora il pozzo esplorativo risultasse a gas ed economicamente coltivabile, verrà collegato alla centrale Podere Maiar, con relativo adeguamento degli impianti di trattamento;

c) pozzo esplorativo ubicato sul fianco sud dell'anticlinale di Selva;

d) pozzo esplorativo ubicato lungo il versante meridionale dell'anticlinale di Selva al fine di verificare la presenza di un reservoir che il pozzo esplorativo "Riccardina 1" sembrerebbe non aver intercettato;

VISTO il parere favorevole al conferimento della concessione "SELVA MALVEZZI" espresso dalla Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie – CIRM sez. a) – nella seduta del 10 dicembre 2018 di cui al verbale agli atti con prot. n. 94089 del 21/12/2018;

VISTA la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 4514 del 27 gennaio 2020, con la quale, acquisiti i pareri della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, è stato espresso parere favorevole con prescrizioni;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 114 in data 29 marzo 2021 con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto relativo alla messa in produzione del pozzo a gas naturale "Podere Maiar 1 dir", localizzato nel Comune di Budrio (BO), mediante la realizzazione di impianto di trattamento e metanodotto di convogliamento del gas, subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nel medesimo decreto e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n. 1469 del 17 gennaio 2022 con la quale la ex- Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari di questo Ministero ha espresso parere favorevole al conferimento della concessione;

VISTA la nota del 18 gennaio 2022 con la quale la ex-Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari di questo Ministero ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, nonché della Circolare 8/11/2017 recante "*Disposizioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività valutative della capacità tecnica, economica ed organizzativa dei soggetti richiedenti e titolari di titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 9/1991, dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 625/1996*", in ordine alla verifica



della capacità tecnica, economica e finanziaria ai fini del conferimento della concessione in parola, rilevando tuttavia la necessità di *“monitorare periodicamente i requisiti economico-finanziari, con particolare riferimento al mantenimento degli stessi a partire dai prossimi bilanci di PVO e PVE al 31.12.2021, che risultano ufficialmente verificabili al massimo entro maggio 2022 in concomitanza della presentazione dei rispettivi bilanci”*;

VISTO il parere del CRIET, acquisito in data 19.07.2022 (prot. 22875), con il quale, analizzati i bilanci al 31.12.2021 trasmessi dalla Società nonché l’ulteriore documentazione trasmessa a corredo, si evidenzia una situazione sostanzialmente immutata dei requisiti verificati (rilevando che per Po Valley Operation PTY Limited il patrimonio netto diventa positivo e superiore alla soglia richiesta solo nell’ultimo bilancio del 2021, e che per Po Valley Energy Limited il Patrimonio Netto risulta di poco superiore alla soglia, per la quale non è richiesto il rilascio di garanzie fideiussorie per le chiusure e i ripristini, solo nel pro-forma balance sheet al 30.06.21 e nel Consolidated Pro-Forma Balance Sheet al 31.03.2022 after Pro-forma Adjustments e mai nei bilanci ufficiali di fine anno), con l’indicazione pertanto di continuare *“a monitorare periodicamente i requisiti previsti per il rispetto della capacità economica-finanziaria con particolare riferimento al mantenimento degli stessi a partire dai prossimi bilanci di PVO e PVE al 31.12.2022”*;

VISTA la nota prot. n. 2004 del 21 gennaio 2022 della ex- Direzione Generale per l’Approvvigionamento, l’Efficienza e la Competitività Energetica di questo Ministero con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTE le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese a seguito della predetta indizione dalle Amministrazioni coinvolte:

- **CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA** (nota acquisita agli atti con prot. 7535 del 10/03/2022): parere favorevole con prescrizioni. La Città Metropolitana di Bologna, Area Pianificazione Territoriale Servizio Pianificazione del territorio, per quanto riguarda le Valutazioni di competenza e Inquadramento rispetto al Piano Territoriale Metropolitan attesta la conformità del progetto con il Piano Territoriale Metropolitan;

- **COMUNE DI BUDRIO** (nota acquisita agli atti con prot. n. 8500 del 18 marzo 2022): parere favorevole con prescrizioni. Il Comune di Budrio attesta, in particolare, che per le nuove condotte interrato non sussistono elementi di incompatibilità alla conformità urbanistica essendo l’intervento compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e le relative tutele, mentre per le aree interessate dalla “messa in produzione” è necessaria una variante urbanistica che ne individui una specifica classificazione;



- COMUNE DI BUDRIO (delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/04/2022 - acquisita agli atti con prot. n. 12770 del 28 aprile 2022) (conformità urbanistica) con la quale è espresso l'assenso favorevole in ordine al "Progetto di messa in produzione del pozzo a gas naturale Podere Maiar 1dir" nell'ambito della concessione di coltivazione "Selva Malvezzi", in quanto opera di pubblica utilità, ed è stato, inoltre, sinteticamente comunicato che ... "per le nuove condotte interrate non sussistono elementi di incompatibilità alla conformità urbanistica essendo l'intervento compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e le relative tutele, mentre per le aree interessate dalla "messa in produzione" l'intervento risulta non conforme alla strumentazione urbanistica vigente, allegando le tavole di proposta di variante e"...che, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di competenza del Ministero della Transizione Ecologica, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna, l'approvazione del progetto comporta, variante agli strumenti urbanistici comunali approvati, per quanto stabilito dalla L.R. 24/2017;

- COMUNE DI MOLINELLA: (nota acquisita agli atti con prot. n. 10151 del 31 marzo 2022) - parere favorevole.

CONSIDERATO che ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito della conferenza dei servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

VISTA la nota, acquisita in data 28 aprile 2022 prot. 12770, della Regione Emilia-Romagna- Settore Governo e Qualità del Territorio - Area Disciplina del Governo del Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità con la quale, anche sulla base dei pareri espressi dalla Città Metropolitana di Bologna, dal Comune di Budrio, dal Comune di Medicina, con la quale è espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'emanazione dell'atto di intesa regionale per la realizzazione del progetto di messa in produzione del pozzo "Podere Maiar 1dir";

VISTA la nota prot. 12856 in data 28 aprile 2022 di questa Direzione Generale con la quale **in merito all'istruttoria procedimentale della Conferenza di servizi in parola è stata assunta la determinazione conclusiva positiva sulla stessa,** considerati gli atti di assenso favorevoli acquisiti nonché visto il decorso dell'iter istruttorio e delle tempistiche previste per l'espressione del parere di competenza da parte dei soggetti coinvolti, ritenuto, quindi, acquisito, ai sensi dell'art.14- bis, comma 4, della legge n. 241/90, come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016, l'assenso dei soggetti che non hanno espresso il proprio parere;

CONSIDERATO che con la nota predetta prot. 12856 del 28 aprile 2022 è stata comunicata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi alle Amministrazioni coinvolte ed è stata invitata la Regione Emilia-Romagna a rilasciare l'Atto di Intesa



previsto dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 239/2004 e dell'art. 3, comma 1, lettera b) Accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001;

CONSIDERATO che la nota sopra richiamata, trasmessa alle Amministrazioni interessate ha chiuso la Conferenza di Servizi determinando la sussistenza dei presupposti per il conferimento della concessione "SELVA MALVEZZI" nel rispetto delle condizioni e prescrizioni espresse dal Ministero della Transizione Ecologica e dalle Amministrazioni interessate e coinvolte nel procedimento, subordinatamente all'acquisizione dell'intesa della Regione Emilia Romagna;

VISTA la delibera n. 841 del 30 maggio 2022 della Giunta Regionale Emilia Romagna, con la quale è stato espresso l'assenso all'intesa, nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate, per il conferimento della concessione di coltivazione "SELVA MALVEZZI" consistente nel "Progetto di messa in produzione del pozzo a gas naturale Podere Maiar Idir", comportante variante agli strumenti urbanistici vigenti, nelle risultanze degli elaborati allegati alla stessa delibera;

PRESO ATTO che la Società secondo quanto richiesto dalle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica VIA-VAS n. 3226 del 20/12/2019 ha provveduto nella fase di procedimento di rilascio della concessione d'intesa con la Regione Emilia-Romagna alla condivisione del piano di monitoraggio ambientale con gli enti territoriali competenti (Regione Emilia-Romagna e Arpa) e all'attivazione dello stesso con la strumentazione installata (piezometri, assestimetri e stazioni sismiche);

CONSIDERATO che con il precitato decreto ministeriale n. 548 in data 28 dicembre 2021 è stato approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI);

CONSIDERATO che secondo tale Piano, l'istanza in oggetto rientra nella casistica 2.A.II.1 ivi contenuta, per la quale *"l'iter istruttorio previsto dalla normativa vigente prosegue solo per i procedimenti amministrativi già in essere relativi alle istanze delle concessioni di coltivazione degli idrocarburi per le aree che: 1. si troveranno a insistere, anche parzialmente, sulle aree che sono state definite come potenzialmente idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca di cui al paragrafo precedente (nella c.d. situazione "ante operam"). Tali procedimenti proseguono (in quanto rispettano i criteri ambientali di cui al PiTESAI e saranno dichiarati in 'aree idonee nella situazione post operam') secondo l'iter valutativo previsto dalla normativa vigente, con la ripermimetrazione d'ufficio di tutte le eventuali 'aree non idonee nella situazione ante operam' richieste nell'istanza."*

CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate, l'istanza insiste parzialmente per solo il 26% in area non idonea e per il restante 74% in area idonea;



CONSIDERATO che il pozzo “Podere Maiar 1 dir” ricade in area idonea;

CONSIDERATO che, pertanto, l’istanza è quindi dichiarata “in area idonea nella situazione post operam”;

CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate non sussistono le condizioni cartografiche per la ripermetrazione come da normativa secondo i primi di grado (legge 21 luglio 1967, n. 613) e, quindi, risulta non procedibile la ripermetrazione d’ufficio di tutte le ‘*aree non idonee nella situazione ante operam*’ richieste nell’istanza, fermo restando la riduzione dell’area con il rispetto dei vincoli assoluti e di esclusione del PiTESAI tramite l’interdizione nelle aree non idonee (indicate nell’elaborato grafico allegato al presente decreto) ad attività minerarie non connesse allo sfruttamento del giacimento rinvenuto sulla base del programma di sviluppo e messa in coltivazione approvato con il presente provvedimento;

PRESO ATTO della volontà della Società Po Valley di avvalersi al raggiungimento di accordi bonari con i proprietari dei terreni sia per l’ottenimento della servitù lungo il tracciato del metanodotto e dove verrà realizzato il punto di connessione alla rete di distribuzione nazionale , sia per l’occupazione del terreno dove attualmente è ubicato il piazzale del pozzo “Podere Maiar 1 dir” e verrà realizzata la centrale di trattamento del gas e, quindi, non intende avvalersi della possibilità di attivare la procedura volta all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dal progetto;

RITENUTO che la concessione di coltivazione in parola possa essere conferita sussistendo tutti i presupposti per l’emanazione del provvedimento, al fine di valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi gassosi, imponendo alla Società concessionaria il rispetto delle condizioni e prescrizioni espresse dalla Regione Emilia Romagna, dal Ministro della Transizione Ecologica nonché dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento espresse nei documenti citati nel presente provvedimento;

D E C R E T A:

Art. 1 (Conferimento della concessione)

1. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 9, comma 1, della legge n. 9/91, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 625/96 e dell’articolo 1, comma 82-ter, della legge n. 239/2004 e successive modificazioni, alla Società PO VALLEY OPERATIONS PTY Ltd. (C.F./P.IVA n. 05584311004) con sede legale in Roma, Via della Luce, n. 58, C.A.P. 00153, è accordata, per la durata di anni 20, a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione di coltivazione di



idrocarburi liquidi e gassosi denominata “SELVA MALVEZZI”, sita in territorio della provincia di Bologna;

2. La Società PO VALLEY OPERATIONS PTY Ltd elegge domicilio speciale presso lo studio Avvocato Margherita Deserti Via Viazza Destra n. 45 - 40054 Budrio (Bo), telefono e fax 051-6929119, pec : margheritadeserti@ordineavvocatibopec.it;

3. La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Art. 2

(Area della concessione e programma lavori)

1. L'area della concessione è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i 10 vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto;

2. L'estensione della concessione di coltivazione è fissata nei richiesti km² 80,68, in quanto non riperimetrabile ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale n. 548 in data 28 dicembre 2021, di approvazione del PiTESAI. Resta fermo il rispetto dei vincoli assoluti e di esclusione del PiTESAI con conseguente interdizione nelle aree non idonee (indicate nell'elaborato grafico allegato al presente decreto) ad attività minerarie non connesse allo sfruttamento del giacimento rinvenuto sulla base del programma di sviluppo e messa in coltivazione approvato con il presente provvedimento;

3. È approvato il seguente programma lavori:

- Fase a (obbligatoria):

a) messa in produzione del pozzo “Podere Maiar dir” con la realizzazione del relativo impianto di produzione/trattamento del gas;

b) convogliamento del gas prodotto dalla piazzola del pozzo “Podere Maiar 1 dir” alla rete di distribuzione SNAM mediante realizzazione/posa di un metanodotto di allacciamento di circa 990 m in direzione SW, che si conetterà alla rete di distribuzione (metanodotto SRG) tramite una “cameretta”, nella quale sarà anche ubicata la misura fiscale del gas;

c) chiusura mineraria del pozzo a fine vita produttiva e ripristino dei luoghi di tutte le aree impegnate e annesse.

- Fase b (eventuale) - esecuzione in funzione dei risultati ottenuti dall'interpretazione del rilievo geofisico 3D previsto nel programma dei lavori del permesso “PODERE GALLINA” (comprendente l'area del pozzo Podere Maiar 1 dir



e l'area di East Selva) di ulteriori 4 pozzi (3 esplorativi ed uno di sviluppo) come segue:

a) n. 1 pozzo di sviluppo/accertamento sulla stessa struttura intercettata dal Podere Maiar 1dir, con relativo adeguamento della centrale di raccolta e trattamento gas;

b) n. 1 pozzo esplorativo sulla struttura East Selva, geologicamente e strutturalmente analoga a quella di Selva/Podere Maiar; qualora il pozzo esplorativo risultasse a gas ed economicamente coltivabile, verrà collegato alla centrale Podere Maiar, con relativo adeguamento degli impianti di trattamento;

c) n. 1 pozzo esplorativo ubicato sul fianco sud dell'anticlinale di Selva;

d) n. 1 pozzo esplorativo ubicato lungo il versante meridionale dell'anticlinale di Selva al fine di verificare la presenza di un reservoir che il pozzo esplorativo "Riccardina 1" sembrerebbe non aver intercettato.

Le predette attività facoltative/eventuali di cui alla fase b potranno essere eseguite previa verifica di compatibilità ambientale e d'intesa con la Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo del 24 aprile 2001 e nel rispetto dei vincoli assoluti e di esclusione del PiTESAI presenti nell'area della concessione.

Art. 3

Prescrizioni per l'esecuzione lavori

1. La Società concessionaria è tenuta a:

a) condurre le attività nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) condurre le attività nel rispetto di tutte le misure indicate nel PiTESAI e dei vincoli assoluti e di esclusione presenti nell'area della concessione;

c) osservare tutte le prescrizioni che potranno essere impartite dalla Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale e dalle altre Amministrazioni interessate alla tutela di pubblici interessi;

d) osservare, nel corso delle svolgimento delle attività, tutte le condizioni, indicazioni e prescrizioni contenute nel giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 114 in data 29 marzo 2021, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

e) osservare tutte le prescrizioni impartite dalle Amministrazioni coinvolte



nel procedimento di conferimento della concessione in parola, come da pareri specificatamente richiamati nel presente provvedimento, comprese le prescrizioni contenute nella nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 4514 del 27 gennaio 2020, con la quale, sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

f) aggiornare annualmente la documentazione necessaria a dimostrare il permanere dei requisiti di capacità economica-finanziaria, a partire dai prossimi bilanci al 31.12.2022, sia della Società concessionaria che della controllante, alla luce di quanto richiesto con parere CRIET menzionato nelle premesse e in base alla circolare 8.11.2017 recante *“Disposizioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività valutative della capacità tecnica, economica ed organizzativa dei soggetti richiedenti e titolari di titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 9/1991, dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, dell’art. 5 del Decreto legislativo n. 625/1996”*;

g) osservare, nel corso dello svolgimento delle attività, tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni indicate in premessa ed in particolare quelle contenute nella delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 841 del 30 maggio 2022 con la quale è stato espresso l’assenso all’intesa per il conferimento della concessione di coltivazione *“SELVA MALVEZZI”*;

h) provvedere alla realizzazione delle attività previste e ricadenti nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 2, dell’Accordo del 24 aprile 2001, previa intesa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Accordo del 24 aprile 2001, della Regione Emilia Romagna;

i) non apportare alcuna variazione al programma di lavoro approvato con il presente decreto senza la preventiva autorizzazione di questa Amministrazione d’intesa con la Regione Emilia Romagna, previa eventuale valutazione di compatibilità ambientale e nel rispetto di quanto previsto dal PiTESAI;

j) provvedere all’adeguata programmazione delle chiusure minerarie dei pozzi a fine vita produttiva dei pozzi stessi ed alla sistemazione delle aree ad attività lavorativa cessata;

k) richiedere, in relazione allo stato di definizione operativa del programma di sviluppo e coltivazione che con il presente decreto si intende approvato, le ulteriori autorizzazioni all’esercizio ed alla costruzione degli impianti e delle infrastrutture necessarie alle competenti Amministrazioni, fatte comunque salve le determinazioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;



1) attenersi all'applicazione delle disposizioni sul monitoraggio di cui al documento *“Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche”* pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014, individuate come specifiche tecniche avanzate da applicare ai sensi del comma 2, art. 13, del D. M. del 7 dicembre 2016, e come richiesto nelle prescrizioni di cui al Parere n. 3226 del 20.12.2019 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (che costituiscono parte integrante del decreto VIA D.M. 0000114 del 29.03.2021 relativo al *“Progetto di messa in produzione del pozzo a gas naturale “Podere Maiar 1 dir” nell'ambito della concessione di coltivazione Selva Malvezzi”*), attraverso le modalità definite da successivo apposito Accordo Quadro. Tale accordo sarà stipulato dalla Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza di intesa con la Regione Emilia Romagna e le altre Amministrazioni interessate, la Struttura Preposta al Monitoraggio – SPM designata e per accettazione dal concessionario.

2. L'ottemperanza e il rispetto delle condizioni e prescrizioni derivanti da nulla osta, pareri, provvedimenti e atti di assenso comunque denominati, acquisiti e citati nell'ambito del procedimento istruttorio di cui al presente decreto e dettate dalle Amministrazioni competenti, è verificato dagli organi di vigilanza delle stesse amministrazioni a cui attengono i relativi controlli. Del relativo assolvimento è data comunicazione a questa Direzione Generale.

3. La Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale di questa Direzione Generale provvede all'esame della documentazione e agli accertamenti tecnici necessari alla realizzazione degli impianti e all'esercizio della concessione nel rispetto delle norme richiamate nel presente decreto di propria specifica competenza.

Art.4 **(Obblighi e sanzioni)**

1. La Società concessionaria è tenuta a:

a) eseguire il programma lavori approvato con il presente decreto ai fini della messa in produzione del pozzo *“Podere Maiar 1 dir”*;

b) far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte Agenzia del Demanio- Direzione Regionale Emilia Romagna, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione alla competente Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare;

c) corrispondere allo Stato, alla Regione ed ai Comuni interessati l'aliquota di prodotto, calcolata secondo le modalità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.625/1996;



d) sollevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Art. 5
(Canoni)

1. La Società concessionaria è tenuta a corrispondere il canone demaniale ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs 625/96 e ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

2. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Art. 6
(Decadenza)

1. Oltre a quanto disposto dall'art. 39 della legge 11 gennaio 1957 n. 6, la mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto costituisce motivo di decadenza della concessione.

Art. 7
(Pubblicazione e consegna)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e consegnato alla Società richiedente tramite l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna.

Art. 8
(Ricorsi)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)



Ministero della Transizione Ecologica

Concessione di coltivazione
SELVA MALVEZZI

Titolare: PO VALLEY OPERATIONS PTY

Regione: Emilia-Romagna

Provincia: Bologna

Comuni: Budrio, Molinella e Medicina

Superficie Km²: 80,68

Scala: 1:100.000

Agenzia del demanio: Direzione regionale Emilia-Romagna

Sezione UNMIG di Bologna

Foglio IGM: 88W

Vertici	Coordinate geografiche	
	Longitudine W Monte Mario	Latitudine N
a	-0° 53'	44° 37'
b	-0° 48'	44° 37'
c	-0° 48'	44° 35'
d	-0° 46'	44° 35'
e	-0° 46'	44° 33'
f	-0° 57'	44° 33'
g	-0° 57'	44° 35'
h	-0° 54'	44° 35'
i	-0° 54'	44° 36'
l	-0° 53'	44° 36'

**Concessione di coltivazione
SELVA MALVEZZI**

Titolo	Area totale (Km ²)	Area idonea (Km ²)	Area non idonea (Km ²)	% area idonea	% area non idonea
SELVA MALVEZZI	80,68	59,70	20,98	74,00%	26,00%

infrastrutture minerarie specifiche	Numero totale strutture	Numero strutture in area idonea	Numero strutture in area non idonea	% in area idonea	% in area non idonea
Pozzi	1	1	0	100,00%	0,00%

Legenda

■ Area non idonea - sottoposta a vincolo (assoluto + aggiuntivi di esclusione)

■ Area idonea

INFRASTRUTTURE IN AREA IDONEA

Pozzo esplorativo	
1	PODERE MAIAR 001 DIR

